



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PICCHETTO SPECIALISTICO
PEDIATRICO CANTONALE (SU BASE REGIONALE)**

1. Istituzione

1.1. Il Consiglio direttivo dell'OMCT (CD OMCT), conformemente all'art. 6.2 lett. c del Regolamento OMCT concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo del 25 marzo 2020 entrato in vigore il 1° ottobre 2020; sentito il parere dei medici pediatri APSI attualmente referenti per i picchetti pediatrici nei diversi Circoli medici; e richiamati l'art. 40 lett. g LPMed, gli artt. 30 cpv. 2 e 69 cpv. 2 della Legge sanitaria cantonale, l'art. 40 del Codice deontologico FMH e l'art. 16 cpv. 2 lett. r dello Statuto OMCT; istituisce il servizio di picchetto specialistico pediatrico cantonale su base regionale.

2. Definizione e natura del servizio

2.1. Per "servizio di picchetto" si intende la raggiungibilità ininterrotta e immediata per telefono del medico di picchetto, che deve poi garantire gli interventi necessari durante il periodo del servizio.

2.2. Durante il turno di picchetto, il pediatra deve essere raggiungibile all'interno della propria zona di attività.

2.3. Il picchetto pediatrico è un servizio specialistico di primo livello, destinato ai pazienti fino al compimento dei 16 anni.

2.4. È a discrezione del medico definire la modalità di intervento (consulenza telefonica, visita in studio, visita a domicilio, invio al pronto soccorso pediatrico IPSI).

3. Obbligo di partecipazione

3.1. La partecipazione al picchetto specialistico pediatrico è un obbligo legale e professionale per tutti i pediatri con attività ambulatoriale e libero esercizio nel Canton Ticino.

3.2. L'obbligo sussiste indipendentemente dalla qualità di membro dell'OMCT, di un Circolo o dell'APSI.

3.3. L'obbligo di partecipazione riguarda anche i medici domiciliati fuori Cantone Ticino, o con attività professionale anche al di fuori del Ticino.

4. Assoggettamento territoriale

4.1. Il servizio è garantito su tutto il territorio cantonale, suddiviso in quattro zone:

- Bellinzonese e Tre Valli
- Locarnese e Valli



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

- Luganese e Malcantone
- Mendrisiotto

4.2. Il pediatra partecipa al servizio nella zona dove si trova il suo ambulatorio principale, come risultante dal Registro MedReg (UFSP). Se l'ambulatorio principale si trova fuori Cantone, fa stato il luogo dell'attività prevalente in Ticino.

4.3. Il pediatra attivo in più zone partecipa al picchetto nella zona in cui svolge la maggiore percentuale di attività, salvo diverso accordo approvato dell'APSI.

4.4. Se le esigenze di servizio lo giustificano, l'APSI può – su richiesta scritta e motivata del pediatra - ripartire l'assoggettamento su più zone, o assoggettarlo alla zona di domicilio.

4.5. Il segretariato OMCT allestisce e aggiorna annualmente l'elenco dei pediatri con libero esercizio in Ticino e lo trasmette all'APSI, di regola entro novembre.

4.6. L'APSI comunica all'OMCT, entro il 31 dicembre, l'elenco dei pediatri assoggettati, dispensati o esentati.

5. Copertura e fascia oraria

5.1. Il servizio copre tutti i fine settimana e tutti i giorni festivi cantonali.

5.2. Il servizio è attivo dalle 07:00 alle 19:00 nei fine settimana e nei giorni festivi, e dalle 19:00 alle 07:00 come picchetto notturno ed è così suddiviso:

- dalle 08:00 alle 20:00 le telefonate pediatriche sono inoltrate ai medici del picchetto territoriale;
- dalle 20:00 alle 08:00 le chiamate sono indirizzate direttamente al Pronto soccorso pediatrico IPSI.

5.3. All'interno della fascia oraria di picchetto, ciascuna delle quattro zone può definire autonomamente delle variazioni orarie stagionali, sentito il parere di IPSI.

5.4. Al di fuori degli orari di picchetto, tutte le chiamate pediatriche sono trasferite al Pronto soccorso pediatrico IPSI.

6. Coordinamento e gestione

6.1. La gestione del picchetto è affidata all'APSI.

6.2. L'APSI, tramite il suo Comitato o una commissione designata, organizza i turni, emana le direttive operative e cura i rapporti con OMCT, IPSI, Centrale 144, Circoli medici e strutture ospedaliere.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

6.3. L'APSI trasmette almeno ogni sei mesi la lista dei turni alla Centrale 144.

6.4. L'APSI presenta ogni anno, entro aprile, un rapporto scritto al CD OMCT, sull'andamento del picchetto pediatrico dell'anno precedente.

6.5. I pediatri che non rispettano il presente regolamento vengono segnalati all'OMCT per eventuali provvedimenti deontologici.

7. Obblighi di partecipazione

7.1. Sono tenuti alla partecipazione anche i pediatri che lavorano parzialmente in ospedali o cliniche, se l'attività prevalente è ambulatoriale.

7.2. Gli specialisti pediatrici non coinvolti in altri picchetti (gastroenterologi pediatrici, pneumologi pediatrici, endocrinologi pediatrici, ecc.) sono tenuti a partecipare, salvo loro richiesta formale di dispensa approvata da APSI.

8. Esenzioni e dispense

8.1. I motivi di esenzione seguono quanto previsto dall'art. 5.1 del Regolamento OMCT.

8.2. Sono dispensati, senza obbligo di contributo sostitutivo:

8.2.1. pediatri con certificato medico che attesti l'impossibilità di esercitare il picchetto;

8.2.2. pediatri che abbiano compiuto 60 anni;

8.2.3. pediatri già impegnati in un altro picchetto regolare e strutturato (ospedale/clinica) proporzionalmente alla misura di tale impegno;

8.2.4. pediatre in gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.

8.3. I pediatri con altra specializzazione esercitata in via prevalente possono chiedere la dispensa dietro versamento di un contributo sostitutivo, stabilito annualmente dal Comitato APSI, nei limiti previsti dall'art. 69 cpv. 4 Legge sanitaria;

9. Procedura di esenzione/dispensa

9.1. La domanda scritta e motivata di dispensa va indirizzata all'APSI, che decide sollecitamente, se del caso dopo aver sentito l'interessato.

9.2. L'APSI comunica la decisione motivata all'interessato per posta raccomandata, indicando le vie di ricorso.



ORDINE DEI MEDICI
DEL CANTONE TICINO

9.3. Contro la decisione dell'APSI è dato ricorso al CD OMCT entro 30 giorni dalla notifica. Contro la decisione del CD OMCT è dato ricorso al Medico cantonale entro 30 giorni dalla notifica (art. 69a cpv. 3 LSan/TI).

9.4. I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del Presidente del CD OMCT, rispettivamente del Medico cantonale. Il termine d'impugnazione delle decisioni provvisionali è di 15 giorni dalla notifica.

10. Strumento gestionale

10.1. Tutti i pediatri partecipanti sono tenuti all'utilizzo dell'applicazione informatica (APP PIK) adottata dall'OMCT.

10.2. I dati raccolti tramite l'app possono essere utilizzati per documentare l'attività svolta, anche a fini tariffari. Integrano inoltre automaticamente quanto fornito annualmente da APSI e descritto al punto 6.4.

11. Finanziamento

11.1. L'OMCT incassa eventuali contributi cantonali o di terzi e li destina al funzionamento del servizio, dandone rendiconto all'APSI.

12. Entrata in vigore e diffusione

12.1. Il presente regolamento è stato approvato dal CD OMCT in data 24.09.2025, previo preavviso favorevole dell'APSI e dell'IPSI.

12.2. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2026.

12.3. Eventuali regolamenti zonali restano in vigore nella misura in cui non siano incompatibili con il presente regolamento.

12.4. L'OMCT cura la comunicazione ai Circoli e la diffusione ai propri membri.


ORDINE DEI MEDICI DEL CANTONE TICINO
Dr. med. Franco Denti
Presidente